

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita in San Marino di Carpi, via Chiesa di San Marino, 12 un'associazione che assume la denominazione "Circolo Ippico Dilettantisco Tre Cerchi".

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione ha per scopo la pratica, la diffusione e la promozione della disciplina Equestre.

A tal fine l'Associazione potrà:

- promuovere attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani, compresa l'attività per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- agevolare l'accesso alle attività sportive dilettantistiche promosse ai giovani disagiati
- coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Coni, Distretti scolastici, ecc...

L'Associazione è rigorosamente apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si propone di raggiungere i suddetti scopi attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni pubbliche e ogni altro tipo di manifestazione equestre, nell'ambito del territorio, favorendo inoltre la partecipazione alle proprie iniziative di tutti coloro che condividono i propri scopi.

L'Associazione rappresenta gli associati presso tutti gli organismi o enti che condividano gli scopi dell'Associazione, tutela e rappresenta gli associati nell'ambito di attività equestri mirate al conseguimento dei fini Sociali, si impegna per l'implementazione e lo sviluppo dei mezzi tecnologici e informativi a disposizione dell'associazione, organizza e gestisce iniziative promozionali e pubblicitarie.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività relative agli scopi associativi.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione.

L'Associazione, nel rispetto del suo oggetto sociale ed in ordine al conseguimento dei suoi scopi, può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire, alle organizzazioni e/o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale ed internazionale, eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto qualora le norme di tali organizzazioni lo richiedano.

ART. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 5 - NUMERO DEI SOCI

All'Associazione possono aderire tutti coloro che si riconoscano nel suo scopo e nel suo oggetto sociale e siano interessati al perseguimento delle sue finalità, purché nel rispetto dei requisiti richiesti nell'Art. 9.

ART. 6 – PRINCIPI

L'Associazione si basa sui principi della partecipazione volontaria di tutti i suoi Soci. Tutte le cariche ed i compiti sociali non prevedono alcun compenso (eccetto i rimborsi accettati dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione).

ART. 7 - CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione si compone di due categorie di Soci:

- Soci Fondatori - sono tali coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione
- Soci Ordinari - sono tali i Soci Fondatori e tutti coloro i quali aderiranno all'Associazione perseguendone e coltivandone gli scopi di concerto con essa.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci possono partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci esercitando il diritto di parola. Tutti i Soci hanno diritto di effettuare proposte atte a contribuire allo sviluppo delle attività associative.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare una quota all'Associazione. Le quote associative sono dovute per l'intero anno in qualsiasi momento avvenga l'iscrizione. La validità del tesseramento e la relativa qualifica associativa decorre dal momento del pagamento della quota associativa. La quota associativa non è rivalutabile. La quota associativa deve essere rinnovata ogni anno secondo il calendario Gregoriano (1 Gennaio - 31 Dicembre).

Il Consiglio Direttivo può promuovere delle attività sociali straordinarie rivolte a tutti i Soci, ovvero a una parte di loro, per la cui partecipazione può stabilire il versamento di una quota straordinaria.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'intero anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili, come previsto dall'art. 148 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, lettere "C" ed "F", comma 8.

I Soci sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle delibere di tutti gli Organi Sociali contemplati in questo Statuto.

ART. 9 - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DEI SOCI

Per diventare Soci Ordinari è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Per i minorenni che volessero diventare Soci Ordinari dell'Associazione sarà presente un modulo adatto che dovrà essere compilato, firmato dal genitore (o da chi esercita la patria potestà) e consegnato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste e ne delibera l'eventuale accettazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio Ordinario come previsto dall'art. 148 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, lettere "C" ed , comma 8.

ART. 10 - SOSPENSIONI, ESPULSIONI, RADIAZIONI

La qualifica di Socio si perde per sospensione, espulsione, radiazione o a causa di morte.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni del presente Statuto e/o delle delibere degli Organi Sociali
- morosità nel pagamento delle quote sociali e straordinarie senza giustificato motivo (tale giustificazione dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo)
- quando svolgano o tentino di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- quando, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.

Sospensioni, espulsioni e radiazioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo ed avranno decorrenza immediata:

- i Soci sospesi sono esclusi da qualsiasi attività sociale per un periodo deciso dal Consiglio Direttivo
- i Soci espulsi a norma del presente Articolo, perdono la qualifica di Socio dell'Associazione ed i diritti connessi
- i Soci espulsi possono essere riammessi su votazione unanime del Consiglio Direttivo
- i Soci radiati sono espulsi definitivamente ed in perpetuo dall'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di sospensioni, espulsioni e radiazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il Socio interessato dal provvedimento ha quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro dei Soci che avviene decorsi venti (20) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'avviso della convocazione viene comunicato ai singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, pubblicazione nel forum associativo o affissione nella sede sociale, in ogni caso almeno venti (20) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione entro dodici (12) ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata una volta l'anno.

I verbali delle delibere Assembleari saranno firmati dal Presidente dell'Associazione (o dal Vice Presidente qualora mancasse il Presidente).

L'assemblea può essere convocata anche da un numero di Soci pari a un decimo (10%) del totale presentando domanda firmata al Presidente o al Vice Presidente che provvederanno a convocare tale Assemblea.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

ART. 13 - VALIDITA' DI COSTITUZIONE E DELIBERE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee - ordinarie o straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In caso straordinario potrà essere inviato per vie telematiche scritte (quali sms o e-mail) o tramite invio di lettera semplice o fax al Presidente o al Vice Presidente. Il messaggio contenente il voto dovrà essere firmato con nome e cognome del votante ed essere spedito prima o durante l'assemblea stessa. I casi straordinari devono essere giustificati e saranno valutati dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
- approva gli eventuali regolamenti

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e

sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari che il Consiglio Direttivo elegge.

Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente l'unico organismo sociale preposto alla determinazione dell'indirizzo dell'Associazione in conformità alle finalità della stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni alla fine dei quali deve essere rieletto.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- deliberare l'ammissione di nuovi soci
- eleggere nell'ambito dei suoi componenti: Presidente, Vice Presidente e Segretario
- approvare e revocare le cariche ai rispettivi membri del Consiglio
- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno
- proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo
- stabilire l'ammontare della quota sociale
- stabilire eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali
- provvedere alla sospensione, espulsione o radiazione dei soci ex. Art. 10
- compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione
- proporre all'Assemblea l'adesione ad organizzazioni e/o federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'uopo
- modificare lo Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione
- riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale
- stipulare congrua polizza di assicurazione che copra danni ai soci ed a terzi per tutte le attività svolte dall'associazione

ART. 16 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

L'avviso della convocazione viene comunicato mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, pubblicazione nel forum associativo o affissione nella sede sociale, in ogni caso almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), l'orario della prima e della seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seconda convocazione entro dodici (12) ore dalla prima convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la decisione di revoca delle cariche dei Consiglieri che deve essere presa all'unanimità dei presenti escluso il

diretto interessato della revoca.

ART. 17 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica due (2) anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo sia l'Assemblea dei Soci.

Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell'Associazione.

E' potere del Presidente convocare il Consiglio Direttivo.

ART. 18 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due (2) anni, salvo rinuncia o dimissioni. Il Segretario ha il compito di trascrivere quello che viene deliberato durante tutte le assemblee che convocate.

In caso di assenza del Segretario, il Consiglio Direttivo nominerà, per quell'assemblea, un sostituto temporaneo.

ART. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi
- donazioni e rimborsi da parte di Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune, ecc)
- Enti Privati
- Società
- Istituti
- persone

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai mezzi finanziari e da ogni altro bene acquistato dall'Associazione o ad essa donato come previsto dall'art. 148 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, lettera "A", comma 8.

ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il primo (1) gennaio e si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per l'impossibilità di perseguire i fini che si è preposta. Lo scioglimento potrà essere altresì disposto dal Consiglio Direttivo all'unanimità. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, scelti fra i membri del Consiglio, conferendo loro i necessari poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio che sarà devoluto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti in campo umanitario o di pubblica utilità ovvero ad associazioni ed enti senza scopo di lucro il cui scopo sociale sia affine a quello dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge come previsto dall'art. 148 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, lettera "B", comma 8.

ART. 22 – RESPONSABILITA'

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - CLAUSULA COMPROMISSORIA

E' escluso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e si dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo alla giustizia ordinaria per l'interpretazione del presente Statuto e per danni derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento delle manifestazioni. Per eventuali interpretazioni discordi e di applicazione del presente Statuto ciascun Socio s'impegna a ricorrere ad un arbitro nominato di comune accordo, il quale giudicherà ex bono et aequo, senza vincoli di procedura. In caso di disaccordo, ogni parte nominerà un arbitro ed i due arbitri così nominati ne indicheranno un terzo. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere, nonostante la clausola compromissoria, nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente statuto, o comunque da esso derivante, è competente comunque, in via esclusiva, la sede legale.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi e al regolamento interno dell'Associazione.